SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

Giovedì 20 gennaio 2005

alle ore 9,30

724ª Seduta Pubblica

ORDINE DEL GIORNO

Interpellanze e interrogazioni *(testi allegati).*

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1000)

INTERPELLANZA CON PROCEDIMENTO ABBREVIATO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 156-*BIS* DEL REGOLAMENTO, E INTERROGAZIONE SULLA TELEVISIONE SATELLITARE SKY

Interpellanza

FABRIS. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso: (2-00651)
(30 novembre 2004 *p.a.*)

che in data 4 novembre 2004 lo scrivente illustrava il contenuto di un'interpellanza, segnatamente l'atto di sindacato ispettivo 2-00619, in merito alla decisione di Sky di cessare di utilizzare il sistema di codifica dei segnali televisivi SECA entro la fine del 2004, come da resoconto stenografico della seduta pomeridiana del Senato n. 691;

che detta interpellanza segnalava al Governo che Sky, imponendo una massiccia operazione di migrazione del proprio parco abbonati Seca al nuovo sistema di trasmissione NDS, oltre a violare la normativa dettata in materia di *decoder* unico, i contenuti della delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 216/00/CONS e la decisione della commissione europea del 2 aprile 2003, ledeva sia gli interessi degli utenti sia gli interessi di tutte quelle imprese che sino ad oggi avevano investito sulla produzione di ricevitori satellitari pure tecnologicamente più evoluti di quelli imposti da Sky Italia;

che il rappresentante del Governo, nella persona del Sottosegretario di Stato per le comunicazioni sen. Massimo Baldini, con riferimento ai contenuti di tale interpellanza, nel corso della seduta del Senato n. 691 del 4 novembre 2004, osservava che l'utilizzo dei *decoder* e dei sistemi di accesso condizionato è regolato, oltre che dalla citata delibera n. 216/00/CONS, anche dalla legge n. 78 del 1999, dal decreto legislativo n. 259 del 2003 (ovverosia dal codice delle comunicazioni elettroniche) e, infine, dagli obblighi imposti dalla Commissione europea per l'operazione di concentrazione Newscorp-Stream-Telepiù;

che tale normativa prevede specificamente un obbligo di fornitura dei servizi di accesso condizionato (CAS) a condizioni eque e non discriminatorie;

che la suddetta prescrizione, prevista per i fornitori di CAS verticalmente integrati, è stata successivamente estesa anche agli operatori che forniscono esclusivamente CAS dall'allegato 2 al codice delle comunicazioni elettroniche;

che Sky Italia è, inoltre, soggetta ad ulteriori obblighi derivanti dalle prescrizioni imposte dalla Commissione europea, che derivano dall'integrazione verticale di Sky con NDS e prevedono l'accesso a tutti i servizi di piattaforma, ivi inclusi la fornitura del proprio sistema CAS a

condizioni eque e non discriminatorie, nonché l'obbligo di impegnarsi a far sì che siano concesse a soggetti terzi, a condizioni eque e non discriminatorie, licenze per i suoi prodotti di accesso condizionato adoperati dalla piattaforma unica di televisione a pagamento sul territorio italiano;

che tali obblighi derivano dalla necessità di tutelare gli altri operatori di TV in chiaro e a pagamento via satellite, nonché i produttori di *decoder*, e prevedono che la stessa Sky si adoperi affinché questi ottengano le licenze NDS a condizioni eque;

che la legge n. 78 del 1999 prevede che i decodificatori consentano la fruibilità delle diverse offerte di programmi digitali con accesso condizionato e la ricezione dei programmi radiotelevisivi digitali in chiaro mediante l'utilizzo di un unico apparato;

che in attuazione di tale disposizione l'Autorità ha emanato la citata delibera n. 216/00/CONS che, in presenza di due operatori a pagamento con due diversi sistemi di CAS, prevede il rispetto di tale norma mediante il *symulcript,* ovvero la trasmissione delle chiavi numeriche nel segnale televisivo;

che in riferimento all'operazione di sostituzione attuata da Sky si pone il problema dell'utilizzo dei «*decoder* proprietari» con il sistema CAS SECA;

che la soluzione tecnica è data dall'utilizzo di un modulo (detto CAM) da inserire nell'apposita porta del *decoder*;

che la produzione di un modulo CAM richiede l'utilizzo della licenza per il CAS che si intende utilizzare con il modulo, in questo caso l'NDS;

che, in ogni caso, qualora un soggetto avanzi questa richiesta alla società NDS, deve essere supportato dalla stessa Sky nell'ottenimento di tale licenza a condizioni eque e non discriminatorie;

che, secondo quanto dichiarato dal rappresentante del Governo nella persona del sottosegretario Massimo Baldini il 4 novembre 2004, la Sky avrebbe dichiarato in sede di audizione presso l'Autorità garante che fino a quel momento non le erano mai pervenute richieste di ottenimento di licenze da parte di produttori interessati;

considerato:

che, contrariamente da quanto manifestato da Sky e dall'Autorità garante, secondo quanto riferito all'interpellante esistono aziende, quali ad esempio la Comex S.p.a., che, senza esiti positivi, insistono nel chiedere a Sky da mesi, pure attraverso la deposizione di apposita istanza presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la messa a disposizione di soluzioni tecniche che possano consentire la sopravvivenza dei loro progetti, conformemente a quanto previsto dalla legislazione nazionale e in particolare dal decreto legislativo 259/2003 che, come si è avuto modo di ribadire più volte, è nel senso di prevedere specifici obblighi di licenza in favore di fabbricanti di apparecchiature di consumo;

che la legge n. 79 del 29 marzo 1999 sul *decoder* unico (mai abrogata) all'art. 2, comma 2, recita: «I decodificatori devono consentire la fruibilità delle diverse offerte di programmi digitali con accesso condizio-

nato e la ricezione dei programmi radiotelevisivi digitali in chiaro mediante l'utilizzo di un unico apparato (...). Dal 1º luglio 2000 la commercializzazione e la distribuzione di apparati non conformi alle predette caratteristiche sono vietate (...)»;

che l'art. 3 della delibera dell'Agcom n. 216/00/CONS recita: «Gli operatori di accesso condizionato anche in possesso di un titolo abilitativo alla trasmissione televisiva digitale a pagamento, indipendentemente dai mezzi di trasmissione, sono tenuti a garantire agli utenti la fruibilità, con lo stesso decodificatore, a qualunque titolo detenuto o posseduto, di tutte le offerte di programmi digitali con accesso condizionato e la ricezione dei programmi radiotelevisivi in chiaro. A tale scopo essi utilizzano il sistema *simulcrypt* secondo le norme del DVB o, in alternativa, il sistema *multicrypt* secondo le norme definite dal DVB»;

che, nonostante le norme su indicate, approvate per garantire il consumatore ed il mercato, i comportamenti assunti da Sky, oltre ad eludere le leggi, hanno costituito una situazione per la quale viene eliminato qualsiasi elemento di pluralismo, pur in presenza di più piattaforme e con una conseguente situazione di netto monopolio, in contrasto con le norme e direttive nazionali ed europee;

che, infatti, Sky non permette la libera ricezione di tutti i programmi in chiaro, trasmessi dal satellite, limitando l'accesso alla «società dell'informazione», attraverso l'imposizione, non richiesta dai consumatori, di uno specifico sistema («middleware») implementato sia sui *decoder* «Gold Box» con modalità Seca (ex Tele+) che su quelli con modalità NDS, sia di proprietà che a noleggio;

che Sky ha comunicato ai consumatori che entro la fine del 2004 procederà alla sospensione delle trasmissioni in modalità SECA, rendendo inutilizzabili milioni di ricevitori, compresi quelli *common interface* accettati da Sky per la sottoscrizione di nuovi abbonamenti, dotati inoltre di tecnologie evolute che rispondono totalmente ai requisiti di legge e acquistati a caro prezzo dai consumatori;

che Sky, peraltro, ha di recente cessato la trasmissione degli eventi denominati «calcio» o «pacchetto calcio» in sistema SECA e, conseguentemente, impiegando il solo sistema NDS, e ciò addirittura prima di aver ultimato le operazioni di aggiornamento/sostituzione dei *decoder*;

che Sky con la sospensione del SECA rende inutilizzabili gli attuali ricevitori, anche se garantiti dalla legge sul *decoder* unico e, comunque, dal cosiddetto codice delle comunicazioni (decreto legislativo 259/2003);

che Sky sta inviando ai propri clienti un nuovo *decoder* con accesso condizionato NDS, per continuare la visione dei programmi a pagamento, costringendo il consumatore all'utilizzo di più *decoder* il cui prezzo a noleggio è pari a 7 euro, per ricevere tutte le offerte di programmi trasmessi via satellite sia con accesso condizionato che in chiaro;

che Sky, in buona sostanza, monopolizza il mercato dei *decoder* imponendo solo i propri ricevitori, che inoltre come sopra citato sono *contra legem*, impedendo, di fatto, la libera scelta d'acquisto, da parte del

consumatore, di *decoder* attualmente presenti sul mercato dotati di caratteristiche superiori a quelli imposti da Sky. Infatti anche la Jepssen, uno dei maggiori produttori del settore, ha citato Sky presso la corte d'appello di Roma (giudice con competenza funzionale rispetto alle violazioni della cosiddetta «legge antitrust»), per i *decoder* che sono realizzati «appositamente per ricevere solo i programmi criptati trasmessi dalla stessa (Sky) e qualche programma in chiaro, senza possibilità alcuna per l'utente di ricevere programmi criptati diffusi dalle altre emittenti satellitari»,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero che esistano aziende, come la Comex S.p.a., che hanno fatto specifica richiesta, sia a NDS Ltd sia alla News Corporation Ltd che a Sky Italia S.r.l., di concessione in licenza del sistema di accesso condizionato denominato «VideoGuard», così da poterlo efficacemente implementare sui loro prodotti;

se corrisponda al vero che la richiesta di Comex S.p.a sia stata portata all'attenzione di Sky, e della stessa Autorità garante per le comunicazioni, molto prima dell'illustrazione dell'atto di sindacato ispettivo 2-00619 avvenuta lo scorso 4 novembre e, nel caso, quali siano i motivi per i quali sia stata taciuta completamente l'esistenza di aziende interessate alla concessione in licenza del sistema di accesso condizionato denominato «VideoGuard»;

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo sulla gravità di tale fatto;

quale sia la posizione del Governo in merito al caso Jeppsenn e, in particolare, quali siano i motivi per i quali pure questo caso non sia stato segnalato da parte dell'Autorità garante;

se sia nelle intenzioni del Governo l'adozione di provvedimenti finalizzati a chiarire eventuali responsabilità in tal senso;

se il Governo non concordi nel ritenere che, nell'ambito della suesposta vicenda, il comportamento tenuto da Sky, oltre a ledere la posizione giuridica di tutte le aziende che aspirano alla concessione in licenza del sistema di accesso condizionato «VideoGuard», lede pure inesorabilmente gli interessi di tutti quegli utenti che con il nuovo *decoder* imposto da Sky non potranno più vedere una vasta serie di canali, a pagamento e non, salvo vi sia la decisione di dotarsi di due diversi impianti, due diversi telecomandi, due diversi sistemi di sintonizzazione, due prese Scart, diversi metri di cavi, e in certi casi addirittura di due parabole, senza contare il pagamento di ben 7 euro per il noleggio del nuovo *decoder*;

se e quali provvedimenti saranno adottati dal Governo per garantire l'utenza dal punto di vista della libertà di visione delle trasmissioni diffuse a pagamento da Sky;

come valuti il Governo la circostanza che l'accentramento delle interpretazioni di tali situazioni faccia capo ad un'unica autorità amministrativa e che blocchi in realtà uno dei meccanismi intrinsecamente connessi con quello che dovrebbe essere il cuore concettuale della garanzia delle comunicazioni, e cioè della possibilità per un singolo o per un'azienda di chiedere, attraverso un'iniziativa diretta ed autonoma, rivolta ad un po-

tere giudiziario indipendente, il ristoro per il pregiudizio a lui arrecato da un comportamento che gli toglie sostanzialmente la prerogativa di incidere con le sue scelte sui comportamenti tenuti dalle imprese contrattualmente più forti.

Interrogazione

EUFEMI. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso che: (3-01764)
(12 ottobre 2004)

la società Sky Italia sta procedendo alla sostituzione dei *decoder* e delle relative *smart card* imponendo all'utenza la tecnologia NDS;

tale processo di sostituzione provoca pesanti conseguenze per i cittadini-utenti che si vedono costretti ad abbandonare i *decoder* di proprietà con tecnologia SECA e a chiamare la stessa società per procedere ad una lungo e complesso procedimento di attivazione che si rileva particolarmente oneroso dovendo sopportare a proprio carico la spesa del traffico telefonico,

si chiede di sapere:

se si ritenga accettabile che una tale scelta aziendale venga scaricata sull'utenza in termini di costi così elevati;

a quanto ammonti per gli utenti il costo complessivo di tale operazione, calcolando il numero degli abbonati alla società Sky per il costo medio delle operazioni telefoniche necessarie per l'avvio delle nuove tecnologie;

se non si ritenga che tale scelta aziendale dovrebbe rientrare nelle promozioni interamente aziendali senza costi per l'utenza e quindi senza alcun onere né diretto né indiretto;

quali siano le valutazioni del Ministro rispetto alla limitazione di libertà che si viene a determinare con l'impossibilità di accedere alla ricezione di canali prima ricevibili dal satellite;

quali siano le valutazioni del Ministro rispetto all'abbondanza di pubblicità nei programmi di Sky Italia che, in quanto tv a pagamento, dovrebbe esserne priva in ragione del particolare contatto che lega l'abbonato alla tv a pagamento;

se non ritenga che tutto ciò rappresenti un abuso della posizione dominante della società Sky Italia;

se non ritenga che la normativa sul *decoder* unico venga continuamente aggirata mettendo in atto azioni vessatorie nei confronti dei cittadini-utenti;

se e quali azioni intenda urgentemente avviare per garantire il rispetto della legge sul *decoder* unico a tutela dei principi di libertà.

INTERROGAZIONE SULL'ASSUNZIONE DI LAVORATORI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DA PARTE DELLE POSTE SPA

FORCIERI. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso che: (3-00876)
(13 febbraio 2003)

in data 15/1/2001 il giudice del lavoro della Spezia ha emesso sentenza in primo grado nei confronti di alcuni lavoratori che avevano ricorso contro l'Ente Poste per l'applicazione illegale nei loro confronti dei contratti di lavoro a tempo determinato;

a seguito di detta sentenza, con esito favorevole, gli stessi lavoratori sono stati reintegrati nei loro precedenti incarichi;

in data 22/1/2003 è stato notificato l'appello dell'Ente Poste spa con l'udienza fissata per l'11/6/2003; una eventuale sentenza di secondo grado sfavorevole ai lavoratori comporterebbe l'immediato licenziamento degli stessi, che, anche in caso di un successivo ricorso alla Corte di Cassazione da parte di questi ultimi, potrebbe essere sanato solo in tempi lunghissimi;

in una precedente analoga situazione, l'Ente Poste, a seguito di trattative con le organizzazioni sindacali che tutelano i lavoratori, decise, dopo un formale licenziamento, la successiva riassunzione in organico di questi ultimi,

si chiede di sapere se e quali interventi intenda porre in essere il Ministro in indirizzo affinché, anche per i lavoratori ad oggi in predicato, sia possibile intavolare analoga trattativa che potrebbe scongiurare la drammatica conseguenza del licenziamento, anche in considerazione dei vuoti in organico oggi in essere presso la sede spezzina dell'Ente Poste spa.

INTERPELLANZA SULLE RIPRESE TELEVISIVE IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA DELLA FIRMA DEL TRATTATO COSTITUZIONALE EUROPEO

BASSANINI, PASSIGLI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Per conoscere: (2-00634) (2 novembre 2004)

se risponda al vero la notizia secondo la quale le riprese televisive della cerimonia della firma del Trattato costituzionale europeo sono state affidate in esclusiva dalla Presidenza del Consiglio dei ministri alla società Euroscena del sig. Luigi Sciò;

se risulti:

chi abbia adottato questa decisione e se sia stata consultata l'amministrazione comunale di Roma, che offriva ospitalità all'evento;

per quali motivi e sulla base di quali disposizioni legislative sia stata adottata la decisione di riservare ad un unico soggetto (appunto la predetta società Euroscena) le riprese televisive di tale straordinario evento istituzionale;

ove questi motivi sussistano e le disposizioni legislative lo consentano, per quali ragioni le riprese non siano state affidate all'azienda pubblica radiotelevisiva, che ha per legge – e senza oneri per le finanze pubbliche – il compito e l'obbligo di assicurare l'informazione su tali eventi;

se la società Euroscena sia stata prescelta mediante procedura competitiva o a trattativa privata e, in questo secondo caso, come tale procedura si concili con le disposizioni normative europee e italiane in vigore;

se la società Euroscena abbia fornito le riprese dell'evento a tutte le emittenti televisive che ne hanno fatto richiesta o solo ad alcune e se le abbia fornite a titolo gratuito o oneroso; in quest'ultimo caso, quali siano i prezzi praticati e se i relativi introiti siano stati riversati, in tutto o in parte, al bilancio dello Stato;

se l'affidamento delle riprese alla società Euroscena abbia previsto la corresponsione di un compenso da parte della società Euroscena alla Presidenza del Consiglio o ad altri o se, viceversa, sia stato pattuito un compenso da parte della Presidenza del Consiglio o di altri soggetti pubblici a favore della società Euroscena;

quale sia la disciplina dello sfruttamento dei diritti televisivi sulle riprese e se i diritti restino nella disponibilità di Euroscena o della Presidenza del Consiglio o di altri;

a chi appartenga la società Euroscena, chi ne abbia il controllo anche indiretto, quali siano i rapporti, anche pregressi, fra tale società e la Presidenza del Consiglio, quali rapporti abbia o abbia avuto il sig. Luigi Sciò con l'attuale presidente del Consiglio on. Silvio Berlusconi.

INTERROGAZIONE SULLA SOCIETÀ ATICARTA DI POMPEI

SCALERA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e delle attività produttive.* – Premesso che: (3-01761) (7 ottobre 2004)

la società Aticarta di Pompei attraversa un grave momento di crisi economica e produttiva che potrebbe, in breve tempo, provocare il licenziamento dei duecento lavoratori dipendenti e la conseguente chiusura dello stabilimento;

i patti parasociali, a suo tempo sottoscritti tra lo Stato e la proprietà, sono scaduti e pertanto non esiste più alcun divieto che possa impedire tali licenziamenti;

la società De Medici, che detiene attualmente la proprietà, sostiene, con fermezza, che lo stabilimento di Pompei non produce redditività ed incide negativamente sul suo bilancio complessivo, precostituendo di fatto, con dichiarazioni sviluppate in varie sedi, i presupposti per l'adozione di drastici provvedimenti;

a seguito dell'acquisizione del 30% delle azioni della De Medici da parte del Gruppo Garofano è stata preannunziata dal nuovo azionista di riferimento una politica di contenimento delle attività corredata da eventuali dismissioni,

si chiede di sapere:

se e quali iniziative intenda urgentemente assumere la Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri competenti, ed in particolare quali soluzioni intenda prospettare nell'incontro convocato il prossimo 12 ottobre presso il Comitato per l'occupazione;

quali siano gli intendimenti del Governo in ordine ad un'azione finalizzata a far sì che nel corso di detto incontro non ci si limiti all'adozione di provvedimenti urgenti e necessari, quali la cassa integrazione straordinaria, ma si sviluppi anche un attivo confronto con la società De Medici, finalizzato all'individuazione di strategie che consentano un effettivo rilancio delle attività legate allo stabilimento di Pompei e la conseguente formalizzazione di garanzie per il mantenimento degli attuali livelli occupazionali;

quali siano le valutazioni del Governo in ordine alla necessità che, anche alla luce di tali dati, si affronti radicalmente la sconcertante situazione occupazionale dell'intera area pompeiano-stabiese-torrese, pesantemente colpita da una grave crisi di natura industriale e occupazionale.

INTERROGAZIONE SULLA SCOMPARSA DI UN CITTADINO EGIZIANO A MILANO

FALOMI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri*. – Premesso che, a quanto consta all'interrogante: (3-01826) (16 novembre 2004)

la Procura di Milano, secondo quanto riferito dal «Corriere della Sera» del 15 novembre 2002 («Svelato l'aereo delle torture», articolo a firma di Paolo Biondani), avrebbe avviato un'inchiesta sulla scomparsa dell'*imam* egiziano Abu Omar, sospettato di legami con Al-Qaeda e sparito in circostanze misteriose il 17 febbraio 2003, dopo essere stato bloccato da sconosciuti in Via Conte Verde a Milano e caricato a forza su un furgone;

intercettazioni e testimonianze avrebbero convinto pubblico ministero e Polizia ad ipotizzare un sequestro di persona organizzato da agenti segreti;

secondo le intercettazioni, il sospettato, dopo due giorni di detenzione illegale in una base militare in Italia, sarebbe stato prelevato da un aereo della CIA, portato in Egitto e torturato per ottenere una confessione per coinvolgere i *leader* religiosi della moschea di Viale Jenner a Milano,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza di queste notizie;

se il Governo italiano abbia partecipato ad azioni di contrasto al terrorismo internazionale avvalendosi di detenzioni illegali e/o trasferimenti di elementi sospetti in altri Paesi;

se basi miliari italiane siano state mai utilizzate per detenere persone in attesa di essere trasferite in altri paesi;

se il Governo abbia intrapreso azioni per favorire il ritrovamento del sig. Abu Omar, scomparso in circostanze che, come riportato dalla stampa, farebbero pensare ad un coinvolgimento dei nostri servizi segreti, anche al fine di dissipare ogni dubbio sulla legittimità delle azioni da questi ultimi compiute.

INTERPELLANZA SUL TRASFERIMENTO DI UFFICIALI DELLA GUARDIA DI FINANZA

LEGNINI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze*. – Premesso che: (2-00624) (13 ottobre 2004)

il Comando Generale della Guardia di Finanza ha disposto il trasferimento d'ufficio di circa 600 ufficiali con incarichi dirigenziali e direttivi, su circa 2.500 ufficiali in servizio;

detti trasferimenti, motivati con la laconica affermazione di «esigenze di servizio», configurano una massiccia operazione di redistribuzione di incarichi di comando, le cui motivazioni non è dato di conoscere ed apprezzare non risultando esternate in alcun atto formale;

i trasferimenti di sede comportano un notevole impegno finanziario del Ministero dell'economia e delle finanze poiché agli ufficiali trasferiti competono euro 12.000,00 quale indennità di trasferimento, euro 1.500 quale indennità forfetaria cosiddetta di prima sistemazione, euro 3.500 in media a titolo di rimborso spese per trasloco, per un esborso finanziario complessivo di circa euro 10.200.000,000 (sembra che il Ministro non provveda ancora al finanziamento di detto fabbisogno e di quello residuo relativo ai trasferimenti di ufficiali disposti nell'anno 2003);

i trasferimenti stessi, oltre a provocare seri pregiudizi personali e familiari per gli ufficiali interessati, sono potenzialmente idonei, stante il loro enorme numero e la suddetta ermetica motivazione, a determinare decisioni arbitrarie o peggio «punitive»;

tali rischi di arbitrarietà nell'adozione di ordini di trasferimento d'ufficio ben potrebbero essere evitati ove il Comando Generale della Guardia di Finanza si conformasse agli obblighi di motivazione e partecipazione dell'interessato al procedimento amministrativo *ex* legge n. 241/90, come autorevolmente affermato dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità (Corte Costituzionale, sentenza n. 445 del 12.11.2002 ed altre). Il Consiglio di Stato, in risposta ad un quesito del Ministero dell'economia e delle finanze, con parere in data 27.09.2002, n. 2235/2002, della Sezione Terza, ha tra l'altro affermato: «È indubbio che, nella delicata questione, viene in rilievo in via prioritaria la salvaguardia della speciale organizzazione dell'apparato militare dello Stato (...); è pur vero, peraltro, che il principio della partecipazione degli interessati al procedimento nonché quello della motivazione degli atti amministrativi costituiscono ormai aspetti fondanti dell'ordinamento giuridico amministrativo, per cui ogni disposizione che limiti od escluda i relativi diritti va interpretata in modo rigoroso. Del resto la stessa Corte Costituzionale, nella sentenza n. 449/1999 (cui fa più volte riferimento la tesi giurisprudenziale prevalente), nel mettere in luce le esigenze funzionali e la peculiarità dell'ordinamento militare ha ribadito che la normativa non è avulsa

dal sistema generale delle garanzie costituzionali: nella sentenza n. 278 del 1987, in cui vi è l'eco dei risultati cui è pervenuta la dottrina, la Corte ha infatti osservato che la Costituzione repubblicana supera radicalmente la logica istituzionalistica dell'ordinamento militare, giacché quest'ultimo deve essere ricondotto nell'ambito del generale ordinamento statale "rispettoso e garante dei diritti sostanziali e processuali di tutti i cittadini"»:

non sembra all'interpellante che il Comando Generale della Guardia di Finanza si sia attenuto a tali principi giuridici, essendosi trincerato, per ben 600 casi di trasferimento, dietro la generica formula di «esigenze di servizio»; né tale obbligo di motivazione e trasparenza può ritenersi assolto con la nota del 10.8.04, n. 264600/114/2, del Comando Generale della Guardia di Finanza sia perché successiva alle decisioni come sopra adottate sia in quanto contenente argomentazioni generiche e non specifiche rispetto alle decisioni adottate,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno fornire informazioni e chiarimenti in ordine alle effettive motivazioni che hanno indotto il Comando Generale della Guardia di Finanza a disporre un numero di trasferimenti così ingente;

se risulti che il Comando Generale, nell'adottare i suddetti provvedimenti, si sia o meno attenuto ai principi di diritto autorevolmente affermati dalla Corte Costituzionale e dal Consiglio di Stato;

se ritenga o meno che l'entità complessiva della spesa per fronteggiare i numerosissimi trasferimenti si ponga o meno in contrasto con l'inderogabile esigenza di risanamento della spesa pubblica.

INTERROGAZIONE SULLA NORMATIVA IN MATERIA DI ELEZIONI REGIONALI

BOCO. – *Al Ministro dell'interno*. – Premesso: (3-01916)
(18 gennaio 2005)

che con circolare datata 21 dicembre 2004, indirizzata ai presidenti delle giunte delle regioni a statuto ordinario e ai presidenti dei consigli delle regioni a statuto ordinario, il Ministro in indirizzo ha chiarito, in presenza di un *trend* di crescita delle richieste di consulenza tecnico-giuridica in materia elettorale, che «non risulta possibile allo Stato dettare criteri interpretativi delle leggi regionali. Pertanto – si legge nella circolare –, le direttive di attuazione delle eventuali nuove disposizioni regionali, cui consegue la gestione amministrativa del procedimento elettorale, non potranno che essere emanate direttamente dalle SS.LL., come peraltro già avviene nelle regioni a statuto speciale»;

che a poco più di due mesi dalle prossime elezioni regionali risulta disomogenea la situazione delle diverse regioni, rispetto a quanto previsto dall'art. 122 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale n. 1/99;

che alcuni consigli regionali sono ancora impegnati nella discussione della nuova normativa sul sistema elettorale, e in diversi casi non è chiaro quando si giungerà all'approvazione del testo e dei regolamenti attuativi, ma è senz'altro chiaro che si tratterà di disposizioni legislative che modificano sostanzialmente il meccanismo elettorale vigente;

che, nei casi sopra citati, il complesso lavoro burocratico e amministrativo cui andranno incontro queste regioni, stando a quanto chiarito dalla suddetta circolare del Ministro dell'interno, rende concreto il rischio di ricorsi al TAR e di slittamento delle elezioni regionali,

si chiede di sapere se e quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere al fine di evitare che dalla disomogenea situazione delle regioni italiane derivi per alcune di esse lo slittamento delle elezioni regionali.